

REGOLAMENTO (CE) N. 500/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2001

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

Articolo 1

1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e:

- sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente,
- sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente,
- trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente.

2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel proprio territorio nel corso del trimestre precedente.

3. Per procedere alla comunicazione delle catture di cui ai paragrafi 1 e 2 lo Stato membro utilizza il formato indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.